



# **REGOLAMENTO DI ESERCIZIO**

## **“SCUDERIA FERRARI CLUB S.C. A R.L.” 2015/2017**

**Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l.**  
c/o Ferrari spa

Via Abetone Inferiore, 4  
41053 Maranello (MO) - Italy

[www.sfc.ferrari.com](http://www.sfc.ferrari.com)  
E-mail: [sfc@ferrari.com](mailto:sfc@ferrari.com)

Tel. +39 0536.949111  
Fax +39 0536.949488

Capitale Sociale  
euro 105.000

Cod. Fisc. e part. Iva  
03029820366

Direzione e coordinamento  
ex art. 2497 c.c.

**Fiat Chrysler  
Automobiles N.V.**



## Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l. - Regolamento di esercizio

### Definizioni

I termini sotto elencati hanno il seguente significato:

- per **Società** si intende la **SCUDERIA FERRARI CLUB S.c. a r.l.** (Società Consortile a responsabilità Limitata);
- per **Socio Fondatore** si intende la Ferrari S.p.A.;
- per **Ferrari** si intende la società Ferrari S.p.A. con i diritti di proprietà intellettuale ed industriale che vanta, nonché gli Enti, interni ed esterni, ad essa collegati;
- per **Enti appartenenti o collegati** a Ferrari s'intendono Ferrari Owners Club, i Dealer Ferrari, i Musei Ferrari ecc.;
- per **Socio Ordinario** s'intende il Club, nella sua denominazione originaria ovvero in quella derivante dal rapporto societario con la Società, che detiene la quota di partecipazione nella Società;
- per **Associato** o **Tesserato** s'intende la persona fisica che aderisce (è associata) al Socio Ordinario, che sia in regola con il versamento della quota associativa per i servizi erogati dalla Società, per il tramite del Socio Ordinario di appartenenza ovvero in via diretta tramite le procedure stabilite dalla Società;
- per **Organo Amministrativo** s'intende l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente della Società (Statuto - articolo 13 - "Organi della Società")
- per **Direzione Operativa** s'intende il soggetto nominato dall'Organo Amministrativo e delegato ad attività specifiche (Statuto - articolo 14 - Amministrazione della Società);
- **Scuderia Ferrari Club** è il marchio/logo della Società, espresso il lettera e/o figurativo;
- per **Contratto di sub-licenza d'uso del marchio/logo** s'intende il contratto di concessione all'utilizzo del marchio "Scuderia Ferrari Club" sottoscritto tra la Società, ovvero direttamente dalla Ferrari, ed il Socio Ordinario (Statuto - articolo 19 - "Licenza d'uso dei marchi");
- per Ente non associato s'intende qualsiasi associazione, ente non commerciale, costituita o da costituire, che richiede di acquisire la qualità di Socio Ordinario.

### 1 I SOCI ORDINARI, SOCI ONORARI E SOSTENITORI

- 1.1 Il Socio Ordinario è un ente associativo, di norma preesistente, costituito in Italia o all'Estero nelle forme giuridicamente ammesse dalle norme vigenti nel paese di stabilimento. È una persona giuridica, autonoma, indipendente, preferenzialmente un ente non commerciale e senza scopi di lucro (in Italia il riferimento è l'ex art. 148 T.U.I.R.). La qualità di Socio Ordinario si assume, successivamente all'accettazione di un'istanza di adesione da parte dell'Organo Amministrativo, e con l'acquisto di una quota della Società nelle forme previste per i trasferimenti delle quote delle S.r.l.. Il Socio Ordinario non può acquistare più di una quota di capitale della Società. Le quote della Società non sono, per Statuto, trasferibili tra Soci Ordinari.
  - 1.1.1 Possono divenire Soci Ordinari gli enti associativi di cui al punto 1.1, esistenti ed operanti da almeno un (1) anno alla data della presentazione della richiesta di adesione che dimostrino di aver svolto attività associativa, e con un congruo numero di tesserati attivi analogo al limite minimo previsto per i Soci Ordinari di cui al punto 2.5 del presente regolamento. È fatta salva la facoltà del Socio Fondatore di accogliere istanze da parte di enti operanti da un periodo inferiore.

Si specifica che qualora pervengano all'Organo Amministrativo istanze di adesione da parte di enti locati in zone già interessate dall'attività di un Socio Ordinario, attivo ed in regola con le disposizioni statutarie e regolamentari, esse sono valutate con la Direzione Operativa, sentito il parere consultivo del Coordinatore e del relativo Componente territoriale del C.I.C.O.. L'Organo Amministrativo valuterà la situazione avuto riguardo delle circostanze e non limitando la propria valutazione al solo aspetto territoriale.
- 1.2 Il Socio Ordinario assume determinazioni in assoluta autonomia per quanto concerne l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ma si conforma ai principi dettati dallo Statuto, dal presente Regolamento, alle delibere ed alle comunicazioni emanate dall'Organo Amministrativo, e dal Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo. Il Socio Ordinario, **non essendo mai un'emanazione diretta della Società**, è interamente responsabile per gli atti che assume ed attua sotto ogni profilo: civile, fiscale, contabile, amministrativo e penale.



- 1.3 La Società eroga i propri servizi ai Soci Ordinari a fronte del regolare rispetto di tutte le norme e degli obblighi statutari, regolamentari e dell'accordo di sub-licenza del marchio. Il risultato di taluni servizi ha effetto diretto nel rapporto tra il Socio Ordinario ed i propri Tesserati. L'emissione della tessera annuale nominativa per ciascun Tesserato, da parte della Società, costituisce titolo per il Tesserato stesso di usufruire dei servizi dedicati erogati dalla Società.
- 1.4 Nel caso si ravvisi la necessità di rendere servizi a terzi, l'Organo Amministrativo della Società opererà in conformità dell'art. 3 dello Statuto, accertato, inoltre, che la prestazione di questi servizi non comporti oneri a carico dei Soci Ordinari.
- 1.5 Il Socio Ordinario, nella figura del Presidente/Legale Rappresentante, s'impegna a segnalare, con tempestività, alla Società (Organo Amministrativo o suo delegato, ivi inclusa la Direzione Operativa), e per conoscenza al Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo (al Coordinatore) qualsiasi fatto e/o evento di cui abbia conoscenza, ritenuto in contrasto con lo scopo, e/o lesivo dei diritti della Società, supportando tale informazione con adeguata documentazione. La Società, successivamente ad una verifica, ha facoltà di scegliere se agire direttamente o, qualora ne ricorrano le condizioni, tramite il Socio Fondatore. La Società provvede a fornire un riscontro al Socio Ordinario sulla segnalazione, tramite l'Organo Amministrativo o suo delegato, ed informa della questione il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo tramite la Direzione Operativa.
- 1.5.1 La Società potrà seguire il medesimo procedimento qualora venga rilevato che un Socio Ordinario, pur essendo a conoscenza di attività in contrasto con lo scopo, e/o lesive dei diritti della Società, non ne ha dato adeguata informazione.
- 1.6 "Scuderia Ferrari Club" è un marchio/logo registrato e di proprietà del Socio Fondatore, concesso in licenza alla Società. L'utilizzo di tale marchio/logo è subordinato all'acquisizione della qualità di Socio Ordinario. Non è consentito, ed è considerato illegale a tutti gli effetti civili e penali, l'utilizzo del marchio/logo da parte di enti non qualificati come Soci Ordinari, ancorché richiedenti tale qualifica. Il Socio Ordinario potrà utilizzare il marchio/logo della Società, anche per la formazione della propria denominazione, unicamente a seguito della sottoscrizione del Contratto di sub-licenza d'uso del marchio/logo. Ciò significa che l'ente richiedente la qualifica di Socio Ordinario, non potrà prevedere nella propria denominazione il marchio/logo della Società, in forma scritta o figurativa, ma potrà modificare e/o integrare la propria denominazione, nei propri atti e documenti costitutivi ed identificativi, attribuzione del Codice Fiscale compresa, solo successivamente all'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario ed alla sottoscrizione del contratto di sub-licenza. Costituisce elemento identificativo e distintivo della qualifica di Socio Ordinario l'inserimento nella denominazione del Socio Ordinario del riferimento al territorio di stabilimento dello stesso. Con riferimento ai nuovi Soci Ordinari, è tutelata la priorità acquisita dai Soci Ordinari precedentemente divenuti soci in applicazione di un principio di tutela dell'esistente. La denominazione così composta non determina, in ogni caso, alcuna esclusiva territoriale con riferimento all'esercizio delle attività del Socio Ordinario. Il Socio Ordinario non ha alcuna facoltà e/o diritto di concedere il marchio/logo in sub-licenza, in uso o trasferirlo, a qualsiasi titolo, a terzi anche se facente parte della propria denominazione.
- 1.7 I Soci Ordinari, oltre a quanto previsto nell'articolo n°6 dello Statuto (Obblighi dei Soci Ordinari), sono sempre assoggettati ai seguenti obblighi:
- a) versare regolarmente i contributi consortili di cui all'articolo n° 12 dello Statuto, entro il 31 gennaio di ogni anno;
  - b) versare le quote di corrispettivo per i servizi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
  - c) osservare lo Statuto, l'accordo di sub-licenza del marchio, il Regolamento, le delibere assunte dall'Assemblea, dall'Organo Amministratore e dal Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo;
  - d) prestare concreta e opportuna collaborazione per il raggiungimento dello scopo della Società e la migliore riuscita delle iniziative della stessa;
  - e) non svolgere attività o prendere parte ad iniziative che possano costituire, generare turbativa e/o danno alla Società, al Socio Fondatore compresi gli Enti ad esso collegati, agli altri Soci Ordinari;
  - f) vigilare, responsabilmente, sul rispetto delle norme statutarie e regolamentare da parte di tutti i Tesserati.



- 1.8 Nel caso di perdita della qualità di Socio Ordinario, ossia nei casi di esclusione/recesso ovvero di cessazione dell'attività, verrà meno la legittimazione all'uso, a qualsiasi titolo, della denominazione "Scuderia Ferrari Club", del Marchio/Logo sia letterale che figurativo licenziato. Nei casi sopra indicati, ed in modo specifico prima della cessazione dell'attività con estinzione dell'associazione e cancellazione del Codice Fiscale e/o Partita Iva, ovvero altro codice identificativo della medesima tipologia (valido nei paesi esteri), presso gli Enti competenti, il Socio Ordinario dovrà procedere a:
- (I) cedere la propria quota al Socio Fondatore, secondo le istruzioni che saranno comunicate dalla Direzione Operativa;
  - (II) eliminare dalla propria denominazione la dicitura "Scuderia Ferrari Club", documentando adeguatamente alla Società le modifiche operate;
  - (III) cessare e far cessare qualsiasi utilizzo della denominazione e del Marchio/Logo anche su pagine web/Social o altri profili di medesimo contenuto e/o utilizzo, nonché da qualsiasi materiale promozionale (es.: striscioni, bandiere, roll-up, ecc.);
  - (IV) in caso di cessazione dell'attività, ed estinzione dell'associazione originaria, documentare adeguatamente la stessa con il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, delibera di scioglimento dell'ente e attestazione di chiusura della posizione presso l'Agenzia fiscale competente. Si specifica che nella delibera di scioglimento dell'Associazione dovranno essere specificati i dati identificativi del conto corrente (Codice IBAN) utile alla liquidazione del valore in Euro corrispondente alla quota di capitale sociale versata in sede di adesione. Traccia documentale della transazione dovrà essere conservata agli atti;
  - (V) riconsegnare alla Società, a proprie spese, la targa a suo tempo assegnata, riportante la denominazione ufficiale, ivi compresa quelle di eventuali delegazioni attive;
  - (VI) rispettare le regole previste dal disciplinare di utilizzo degli oggetti "Memorabilia Ferrari", sottoscritte all'atto dell'eventuale consegna degli stessi.
- 1.9 Alla nomina dei Soci Onorari di cui all'articolo 4 dello Statuto, in aggiunta ai soggetti che assumono la qualifica d'ufficio in dipendenza della posizione rivestita nell'organizzazione del Socio Fondatore secondo quanto previsto al medesimo articolo, provvede l'Organo Amministrativo, con il parere vincolante del Socio Fondatore e parere consultivo del C.I.C.O. Fatte salve le designazioni d'ufficio sopra citate, la nomina quale Socio Onorario, qualifica riservata alle persone fisiche, ha la medesima durata e scadenza di quella dell'Organo Amministrativo della Società (articolo 14 - 2° comma dello Statuto). Il Socio Onorario può essere riconfermato per successivi esercizi.
- 1.10 I Soci Sostenitori sono persone fisiche, generalmente tesserate ad un Socio Ordinario, nominate dall'Organo Amministrativo per particolari qualità, competenze, ovvero per l'aver posto in essere di concerto con la Direzione Operativa atti a sostegno delle attività della Società, siano essi relativi all'operatività della stessa ed al rispetto delle disposizioni di statuto e regolamento, che allo sviluppo e promozione dell'immagine della Società.
- È espressamente esclusa l'attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore a rappresentanti legali di Soci Ordinari, quali ad esempio i presidenti e/o loro delegati. La nomina ha, di regola, la medesima durata e scadenza di quella dell'Organo Amministratore della Società (articolo 14 - 2° comma dello Statuto). Il Socio Sostenitore può essere riconfermato per successivi esercizi in considerazione degli atti posti in essere e/o delle competenze messe a disposizione della Società.
- Il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo della Società (articolo 16 dello Statuto), fermi restando i compiti ad esso statutariamente attribuiti, può proporre all'Organo Amministrativo, sempre per il tramite della Direzione Operativa, la nomina di Soci Sostenitori, in relazione a specifiche necessità di natura gestionale, giuridica, disciplinare ed operativa. La proposta deve essere supportata da una documentazione idonea a giustificare la necessità, redatta e presentata a cura del Coordinatore del Comitato. I Soci Sostenitori, come sancito nell'articolo n° 16 dello Statuto, sono a tutti gli effetti componenti del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo e partecipano all'Assemblea Annuale Generale dei Soci con potere di voto consultivo.
- I Soci Sostenitori non hanno alcun potere di rappresentanza della Società ovvero del Socio Fondatore, ma possono ricevere deleghe per la gestione di specifici temi ed il raggiungimento di obiettivi.
- 1.11 In quanto persone fisiche, a carico dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori non gravano quote associative, contributi consortili di alcun genere; essi non sono titolari di quote di partecipazione alla Società e non esercitano i diritti che competono ai Soci Ordinari ed al Socio Fondatore. Soci Onorari e Soci Sostenitori usufruiscono per il periodo di validità della nomina, dei medesimi servizi riservati ai Tesserati. Le nomine



sono gratuite. Ad essi può essere, tuttavia, rilasciata, a cura della Società, una tessera specifica (es.: Supporting Member) di coerente validità.

## **1.1 Delegazioni di Soci Ordinari - Attivazione di una “delegazione secondaria” da parte di un Socio Ordinario. Condizioni, regole e procedure.**

- 1.1.1 Tale possibilità dovrà essere espressamente prevista ed indicata nello Statuto del Socio Ordinario interessato. Qualora non lo fosse, il Socio Ordinario dovrà, quanto meno modificare/integrare il proprio Statuto, generalmente mediante la convocazione della propria Assemblea Straordinaria e provvedere a tutti gli eventuali oneri relativi alle comunicazioni agli Enti ispettivi di controllo (es.: Agenzia delle Entrate).
- 1.1.2 Il Socio Ordinario dovrà informare preventivamente dell’iniziativa, mediante una comunicazione specifica a firma del Presidente, la Società, tramite la Direzione Operativa, il Coordinatore del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento Operativo, ed i Componenti dello stesso rappresentanti il territorio interessato. Alla comunicazione dovrà essere allegato lo Statuto dell’associazione con indicata la possibilità di apertura di sedi secondarie e/o delegazioni. I Componenti del C.I.C.O. possono, eventualmente formulare il proprio parere consultivo.
- 1.1.3 Il Socio Ordinario acquisisce la facoltà di avviare/gestire una delegazione territoriale, qualora siano già attivi tesserati provenienti dall’area interessata, in numero congruo da giustificare la necessità di una struttura di gestione, comunque non inferiore a venticinque (25) Tesserati Ordinari. Il Socio/Club - in qualità di Ente autonomo - dovrà variare la propria denominazione che riconduca, ove questo sia possibile, ad un territorio più ampio (es.: da SFC di Erba a SFC di Como), ottenendo preventiva autorizzazione dalla Direzione Operativa.
- 1.1.4 La delegazione non ha, e non avrà, alcuna autonomia per quanto concerne la gestione dei rapporti interni/esterni legati al rapporto contrattuale/associativo con la Società. In tal senso non sarà consentito e ammesso, l’uso di un marchio personalizzato per Delegazione - che non è ricompreso nel contratto di sub-licenza del marchio - ad esempio, per il materiale informativo (es.: lettere e comunicazioni via email o fax, ecc.).
- 1.1.5 Tali comunicazioni devono essere prodotte in riferimento al Socio Ordinario primario. Può essere ammessa, unicamente su autorizzazione della Società, e concessa a seguito della presentazione di un’apposita istanza, la produzione di una targa e/o di uno striscione, di un roll-up promozionale, su modello istituzionale, nel pieno rispetto delle norme concernenti la “Corporate Identity” della Società, che riporti la denominazione del Socio/club primario e l’indicazione della scritta “Delegazione” seguita da un riferimento territoriale. Il materiale autorizzato dovrà essere realizzato a spese del Socio richiedente, presso il fornitore indicato dalla Società. Il mancato rispetto delle presenti indicazioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto vigente e quelle per il mancato rispetto dell’Accordo di sub licenza del marchio;
- 1.1.6 La “delegazione” non acquisisce alcuna rappresentatività istituzionale del Socio Ordinario, né in seno a Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l., e nemmeno all’esterno. Non è quindi, in alcun modo, a titolo di esempio, riconosciuta dalla Società, la figura di “presidente di delegazione” o “rappresentante di delegazione”, o similari. Trattasi, infatti, di posizioni funzionali legate all’attività interna e propria del Socio Ordinario;
- 1.1.7 Il Socio ordinario deve impegnarsi ad acconsentire alla Società, di riesaminare e rivalutare la coerenza dell’operazione di apertura di una delegazione, qualora si manifestino situazioni che possono contrastare con il dettato statutario. Tale valutazione viene effettuata su interpello di eventuali interessati alla Direzione Operativa, e con il coinvolgimento del Coordinatore del C.I.C.O., unitamente ai Componenti il Comitato rappresentanti l’area territoriale interessata ed ai Soci Sostenitori.
- 1.1.8 In ogni caso, la presenza di una “Delegazione” in un territorio non determina, in alcun modo, una potestà territoriale, lasciando immutata la facoltà alla Società di ricevere e deliberare per l’accesso di nuovi Soci Ordinari con sede nel territorio medesimo, secondo le procedure vigenti. Viene fatto salvo un diritto di prelazione, per la trasformazione della “Delegazione” esistente in Socio Ordinario, che potrà essere esercitato entro e non oltre il 30° giorno successivo al ricevimento di una nota informativa da parte della Segreteria Operativa.



1.1.9 Ai Soci Ordinari che, alla data di entrata in vigore delle presenti norma regolamentare, avessero già attivato delle “Delegazioni” di rappresentanza, viene concesso un tempo tecnico di mesi sei (6), per uniformarsi alle disposizioni approvate. Il loro mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 12 del presente regolamento.

## 2 QUALITÀ DI TESSERATO

2.1 I Tesserati sono persone fisiche che, per il tramite dei Soci Ordinari di appartenenza, ovvero direttamente, ove ricorrano le condizioni, ed a seguito del versamento di un corrispettivo, hanno diritto di usufruire di taluni servizi e vantaggi resi disponibili dalla Società.

2.2 Sono previste le seguenti tipologie di Tesserati:

- Member: persona fisica di età pari o superiore ad anni sedici (16);
- Family: persona/e fisica/che familiare/i del Tesserato Ordinario entro il primo grado di parentela, facenti parte del nucleo familiare, di età pari o superiore ad anni sedici (16);
- Junior: persona fisica di età inferiore ad anni sedici (16), facente parte del nucleo familiare di un Tesserato Ordinario/Member. In mancanza di un familiare Tesserato Ordinario/Member, **non è prevista la possibilità di tesseramento Junior.**

2.2.1 Nel rispetto della classificazione di cui al punto 2.2, è facoltà di una persona fisica associarsi ad uno o più Soci Ordinari.

2.3 I servizi e vantaggi previsti per i Tesserati Member sono fruibili, per la quasi totalità, anche dalle altre tipologie di tesserato. I tesserati Junior non possono, infatti, usufruire dei servizi e dei vantaggi per i quali sono vigenti limitazioni legate all’età, quale ad esempio il divieto di accesso al complesso industriale del Socio Fondatore, ovvero alla Pista di Fiorano, per i tesserati Junior di età inferiore a sedici (16) anni compiuti, fatte salve eventuali possibili deroghe, di volta in volta deliberate, su concessione del Socio Fondatore e rese note dall’Organo Amministrativo. Il Socio Ordinario provvede a comunicare alla Società il superamento del limite di età del Tesserato, qualora necessario.

Al compimento dell’età sopra indicata, il Tesserato Junior usufruisce di tutti i servizi destinati al Tesserato Ordinario/Member, ancorché non in possesso di tessera idonea. I Rappresentanti Legali dei Soci Ordinari sono i garanti del rispetto delle limitazioni previste per i servizi, ed hanno l’obbligo di informare i propri Tesserati a qualsiasi livello.

2.4 Tutti i Tesserati sono assoggettati alle norme di cui all’articolo 6 dello Statuto (Obblighi dei Soci Ordinari) nonché a quelle di cui al punto 1.7 - 1.9 lettere b), c) e d) del presente regolamento, soprattutto per quanto concerne comportamenti ed azioni in contrasto con i principi fondanti e lo scopo della Società. È fatto quindi obbligo al Rappresentante Legale del Socio Ordinario di mettere a conoscenza i propri Tesserati del contenuto delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel rapporto con la Società.

2.5 Il numero dei Tesserati minimo di riferimento per un Socio Ordinario, al fine di fruire dei servizi di cui a punti 3) e 4), è di 50 (cinquanta) Tesserati Member. Eventuali deroghe a tale limite minimo possono essere concesse dall’Organo Amministrativo della Società, unicamente nel caso di avviamento/start up di nuovi Soci Ordinari e per un periodo non superiore ad un (1) anno.

È facoltà dell’Organo Amministrativo, proporre al Socio Ordinario che non rientra nei limiti minimi di cui al presente punto, soluzioni risolutive che possono prevedere anche l’indicazione dell’accorpamento ad altri Soci Ordinari.

2.6 Il tesseramento dei soggetti di cui al punto 2.1 può avvenire anche in occasione di eventi di ampia rappresentatività e collettivi, come saloni e fiere oppure eventi sportivi motoristici, nei quali vi è la presenza organizzata di più Soci Ordinari. In tal caso, è previsto che il soggetto interessato possa chiedere l’iscrizione presso un Socio Ordinario di sua scelta, tenuto conto dell’elenco dei Club Ufficiali pubblicato a cura della Società. Relativamente all’entità della quota economica per tesseramento servizi e sulla gestione dell’abbinamento con il Socio Ordinario, dovranno essere rispettate specifiche disposizioni fornite dalla Direzione Operativa.





### 3 SERVIZI AI SOCI ORDINARI

Si veda allegato A

### 4 SERVIZI AI TESSERATI

Si veda allegato B

### 5 EVENTI DEI SOCI ORDINARI

5.1 Fermo quanto previsto dall'art. 9 ultimo comma dello Statuto, non sono considerati in contrasto con gli scopi sociali di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto e possono pertanto essere organizzati dai Soci Ordinari i seguenti tipi di eventi:

- a) i Ritrovi;
- b) gli Incontri.

5.1.1 È riservata a FERRARI ed agli Enti ad essa appartenenti o collegati, l'organizzazione dei Raduni, ossia quelle Manifestazioni automobilistiche più importanti, aventi carattere di ufficialità nazionale od internazionale, che prevedono la partecipazione di vetture FERRARI e che hanno generalmente una durata maggiore di una (1) giornata. Il presente Regolamento disciplina unicamente i Ritrovi e gli Incontri dei Soci Ordinari.

5.2 I "Ritrovi" sono eventi organizzati da singoli Soci Ordinari o da una pluralità di essi, anche in collaborazione con Enti appartenenti o collegati alla Ferrari. Hanno carattere locale, provinciale, regionale o interregionale, sono in genere legati ad una celebrazione specifica (es. anniversario della fondazione di un Socio), hanno finalità preferenzialmente istituzionali ed hanno, generalmente, la durata di un (1) giorno. I Ritrovi non hanno tuttavia scopi commerciali, direttamente o indirettamente, ma possono essere supportati da azioni di promozione, con lo scopo di favorirne la conoscenza. I Tesserati sono, in ogni caso, i destinatari preferenziali di tale tipologia di evento.

5.2.1 Gli "Incontri" sono eventi di natura amicale e conviviale, ed hanno la stessa durata dei "Ritrovi". Sono gestiti interamente dal Socio Ordinario organizzatore, non sono supportati da azioni di promozione esterna e/o pubblicità, ed i destinatari sono i Tesserati del Socio Ordinario organizzatore.

5.3.1 Entrambe le tipologie di evento sopra dette devono essere chiaramente riferibili ed identificabili dagli appassionati come organizzate dal Socio Ordinario e non direttamente dalla Società o da Ferrari. Ogni e qualsiasi azione di promozione di un evento, effettuata mediante strumenti di comunicazione, pubblica o interna (es.: manifesti, cartelli, brochure, leaflet, pieghevoli, messaggi radiofonici, ecc.) deve, in ogni caso, rispettare i criteri di utilizzo del marchio dettati dal contratto di sub-licenza d'uso sottoscritto dal Socio Ordinario, sia eventuali ulteriori limiti imposti dal Socio Fondatore per tutelare il/i marchio/i di proprietà e/o licenziati, ivi comprese immagini e silhouette di autovetture GT e prototipi. In tal senso, il Socio ordinario dovrà sottoporre alla Direzione Operativa il materiale, per il controllo del rispetto delle disposizioni regolamentari, entro un tempo utile di almeno sessanta (60) giorni dalla data dell'evento. Per la realizzazione, produzione e diffusione del materiale promozionale, è ammesso l'uso di enti o società fornitrici esterne, che opereranno nel rispetto dei criteri di protezione, sotto la diretta responsabilità del Rappresentante Legale del Socio Ordinario. Di tale opzione, il Socio Ordinario deve informare la Direzione Operativa.

5.3.2 L'organizzazione di Ritrovi ed Incontri è finalizzata alla promozione e del coordinamento delle iniziative culturali, sociali e sportive dei Soci Ordinari, da attuarsi attraverso la più ampia collaborazione e lo scambio di relazioni tra essi. Trova infatti applicazione l'articolo n° 3 - Scopo della Società, dello Statuto con riferimento specifico ai punti dalla a) alla h).

La massima attenzione dovrà essere posta dal Socio Ordinario sia nella calendarizzazione degli eventi, evitando possibilmente sovrapposizioni, sia nella promozione degli stessi attraverso



strumenti di comunicazione che, nel caso di uno sviluppo dell'evento su scala territoriale estesa, come ad esempio quella regionale o interregionale, o più ampia, non deve prevedere azioni che possono contrastare con l'attività di altri Soci Ordinari (es. operazioni di marketing associativo). I Componenti del C.I.C.O. effettuano il coordinamento ed il controllo rigoroso, rapportandosi con la Direzione Operativa della Società e con i colleghi, mediante note informative specifiche diffuse anche via telematica.

- 5.3.3 Per gli eventi di cui ai punti 5.2 e 5.2.1, in virtù di quanto specificato nel punto 5.1.1, è ammessa una durata superiore ad un (1) giorno, unicamente previa verifica e autorizzazione della Società, rilasciata per il tramite della Direzione Operativa, che si occuperà della verifica delle condizioni di effettuazione presso i Responsabili Marketing Ferrari, i Ferrari Owners Club, nonché i Dealer interessati. La documentazione utile alla verifica dovrà essere trasmessa alla Segreteria Operativa almeno sessanta (60) giorni antecedenti l'evento in progetto.
- 5.4 È vietata l'organizzazione, nell'ambito dei Ritrovi e/o degli Incontri, di gimkane e/o gare che coinvolgano autovetture Ferrari.
- 5.4.1 È altresì vietata la stipula di accordi per l'ottenimento di servizi non ricompresi tra quelli forniti dalla Società, in via diretta o per convenzione specifica da essa stipulata, con soggetti terzi in contrasto con l'attività della Società stessa ovvero del Socio Fondatore. A titolo di esempio, si cita il noleggio vetture per l'effettuazione di test drive su strada e su pista. L'esame del servizio oggetto d'interesse dovrà essere effettuato preventivamente dal Socio ordinario che intende utilizzarlo, in collaborazione con la Segreteria Operativa della Società, e con l'intervento del Coordinatore del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo. L'esito dell'esame verrà reso noto a tutti i Soci ordinari, costituendo valido riferimento.
- 5.5 Il mancato rispetto delle norme regolamentari di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2., 5.4 e 5.4.1, accertato e documentato, comporterà l'attivazione delle procedure disciplinari previste dallo Statuto e quelle identificate nel presente Regolamento, nonché eventuali ulteriori azioni legali, civili e/o penali, da parte del Socio Fondatore.

## 6 CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI

- 6.1 Tutti i contributi/corrispettivi per i servizi erogati dalla Società, sono di regola deliberati, in ragione d'anno, dall'Assemblea Ordinaria. Qualora questa non provveda alla determinazione, l'entità degli importi dei contributi/corrispettivi fissati per l'anno precedente si applicano al periodo successivo.
- 6.2 La quota consortile annua a carico del Socio Ordinario, di cui all'articolo 12 - primo e secondo periodo dello Statuto vigente - è di € 200. La quota consortile deve essere versata per intero dai Soci Ordinari, alla Società, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno in unica soluzione. Il versamento della quota consortile conferisce il diritto al Socio Ordinario alla partecipazione all'Assemblea dei Soci che si svolge solitamente la prima settimana di marzo.
- 6.2.1 I Soci Ordinari entranti hanno l'obbligo di versare la quota consortile annua per intero. L'anno di riferimento coincide con l'anno di sottoscrizione dell'atto di acquisizione della quota. Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di acquisizione della quota di capitale di cui all'articolo 11 dello Statuto vigente, fatto salvo l'anno di riferimento come sopra individuato. Il versamento dovrà essere effettuato in stretta osservanza delle procedure organizzative contabili ed informatiche messe a disposizione dalla Società.
- 6.3 Il corrispettivo per servizi dovuto per ogni Tesserato, in ragione d'anno, nelle tipologie come individuate nel paragrafo 2.2 del presente regolamento è, di base, il seguente:
- Member: 27€ (Iva compresa);
  - Family: 8€ (Iva compresa);
  - Junior: 5€ (Iva compresa);
- Il corrispettivo deve intendersi a forfait ed è, quindi, dovuto per intero ed in unica soluzione indipendentemente





dal momento di sottoscrizione. La tessera per servizi di Scuderia Ferrari Club avrà durata annuale a partire dal mese di aprile di ogni anno. Ogni Socio Ordinario avrà l'onere di uniformare il proprio processo di tesseramento al presente modello di gestione. Eventuali iniziative di riduzione del corrispettivo di cui al punto 6.3, potranno essere assunte dalla Società, sentito il Comitato di Indirizzo e di Coordinamento operativo, in determinati periodi dell'anno, tenuto conto, in linea di principio, delle tipologie di servizi fruibili dai tesserati. La Società dovrà, in ogni caso, promuovere tali opzioni, unicamente per il tramite dei Soci Ordinari, e non direttamente.

6.3.1 La tessera per servizi verrà prodotta, salvo differenti disposizioni, a cura della Società solo successivamente al versamento/ricevimento alla medesima dei corrispettivi previsti, e riporterà l'indicazione della tipologia di Tesserato, il suo nominativo, l'anno di nascita e l'anno di validità. Il tesseramento ed il versamento delle quote per servizi ha luogo per tramite esclusivo del Socio Ordinario ed in stretta osservanza delle procedure organizzative contabili ed informatiche messe a disposizione dalla Società. È escluso un rapporto diretto tra il Tesserato e la Società.

6.4 Per i Soci Onorari ed i Soci Sostenitori valgono le note di cui al punto 1.11 del presente regolamento.

## 7 MERCHANDISING

7.1 L'uso del marchio "SCUDERIA FERRARI CLUB" (il "Marchio") è regolato dall'accordo di licenza denominata "Licenza d'uso del Marchio SCUDERIA FERRARI CLUB", a termini del quale è fatto divieto al licenziatario di svolgere qualsiasi attività di merchandising, franchising o licensing per fini commerciali o non. A mero titolo esemplificativo, pertanto, nessun Socio Ordinario (Club) potrà produrre o far produrre gadget ed oggetti di qualunque tipo, anche elettronici, utilizzando il marchio FERRARI e/o il nome della Società o del Socio Ordinario stesso.

7.2 I prodotti realizzati con il nome del Socio Ordinario (Club) sono ideati e realizzati in via esclusiva dalla Società. Pertanto, nel caso in cui il Socio Ordinario intenda disporre di prodotti che riproducano la denominazione del Socio Ordinario e, conseguentemente, il Marchio della Società incluso in tale denominazione (es. magliette, cappellini, portachiavi, etc.) dovrà formulare richiesta alla Società la quale, ove accolga la richiesta, comunicherà al Socio Ordinario le tempistiche e le modalità di realizzazione dei prodotti. La Società specificherà altresì il nome del produttore terzo - ed i controlli che intende effettuare sulla produzione - ove decida di delegare a questi la produzione in parola.

7.3 Il Socio Ordinario è l'unico canale distributivo della Società per quanto riguarda prodotti recanti il nome ed il Marchio della Società. Essi non sono distribuiti dalla Società o da FERRARI. La lista dei prodotti realizzabili è diffusa, con apposita comunicazione, dalla Società al Socio Ordinario, anche tramite il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo.

7.4 La distribuzione dei prodotti a marchio citati potrà avvenire presso la sede del Socio Ordinario o in occasione degli eventi organizzati.

7.5 Nel caso in cui il Socio ordinario richieda che sui prodotti a marchio venga inserito anche il nome di uno sponsor, dovrà richiedere alla Società espressa autorizzazione, nelle forme previste per le sponsorizzazioni di cui al successivo articolo 8.

## 8 SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI SOCI ORDINARI

8.1 Valgono le prescrizioni contenute nell'articolo 9 - "Sponsorizzazione da parte dei Soci" dello Statuto. L'autorizzazione alla sponsorizzazione potrà essere rilasciata unicamente su istanza rivolta all'Organo Amministrativo veicolata per tramite della Segreteria Operativa della Società.

8.2 Nel caso di sponsorizzazione degli eventi di cui al punto 5.1 - lettera a) e b), l'istanza, supportata da idonea documentazione (cartacea, informatica, marchi, immagini, ecc.) dovrà essere indirizzata ed inviata all'Organo Amministrativo con almeno sessanta (60) giorni di anticipo rispetto alla produzione di qualsiasi materiale promozionale relativo all'evento, ed in ogni caso con almeno sessanta (60) giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento.



- 8.3 Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, nel caso di sponsorizzazione legata alla sola attività istituzionale del Socio Ordinario (es.: carta da lettera, manifesti per marketing associativo e tesseramento), l'istanza dovrà essere indirizzata ed inviata all'Organo Amministrativo con almeno (30) giorni di anticipo rispetto alla messa in produzione del materiale promozionale.
- 8.4 L'Organo Amministrativo risponde al richiedente, direttamente o tramite proprio Delegato, che può essere anche il Componente il Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo competente per territorio.
- 8.5 L'Organo Amministrativo, tramite proprio Delegato ha la facoltà di dettare disposizioni specifiche relative alla progettazione e realizzazione grafica del materiale, nel rispetto delle regole di Corporate Identity del Socio Fondatore titolare del Marchio. In mancanza di riscontro al Socio Ordinario da parte dell'Organo Amministrativo, l'autorizzazione s'intende negata.
- 8.6 La stipula di accordi di collaborazione, sponsorizzazione o similari, con enti, strutture o società, persone giuridiche a qualsiasi livello, che operano in contrasto con il Socio Fondatore, suoi Sponsor o Partner Ufficiali, costituisce violazione del Patto tra i Soci, che comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al punto 12 del presente Regolamento di esercizio.

## 9 IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO OPERATIVO (C.I.C.O.)

- 9.1 I compiti del C.I.C.O. e dei suoi Componenti, sono quelli indicati nell'articolo 16 - primo e sesto periodo dello Statuto vigente. Nel dettaglio:
  - Coordinamento territoriale: il Componente C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha il compito di fornire ai Soci Ordinari della regione italiana ovvero dello stato estero di provenienza, il proprio supporto tecnico/operativo ai fini di migliorare i rapporti ed il coordinamento tra Soci Ordinari e la Società, di garantire l'assolvimento degli obblighi statutari (es.: versamento delle quote consortili e delle quote tesserati per servizi), di facilitare l'implementazione delle procedure informatiche;
  - Indirizzo programmatico: il Componente C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha il dovere di supervisionare l'attività dei Soci Ordinari del territorio di competenza, nella sua pianificazione e nel suo svolgimento, intervenendo ove necessario nella programmazione/calendarizzazione delle iniziative, nonché per dirimere questioni controverse concernenti l'applicazione delle regole derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 3 - "Scopo della Società" - punti dalla a) alla h) dello Statuto. Ha inoltre il dovere di raccogliere le informazioni relative a problemi, disservizi, attese e proposte su attività e servizi, facilitando il continuo dialogo con i Soci Ordinari dei territori sopra citati nel rispetto dell'articolo 16 - sesto periodo dello Statuto. Per la migliore condivisione delle informazioni, il Coordinatore del C.I.C.O. avrà cura di intrattenere un rapporto costante con la Direzione Operativa della Società. A tale scopo ogni Componente C.I.C.O. (effettivo/supplente) ha il dovere di informare, comunque, periodicamente il Coordinatore del C.I.C.O. e la Direzione Operativa della Società sull'andamento delle attività di competenza.
- 9.2 Il Componenti del C.I.C.O., indicati nell'articolo 16 - secondo periodo dello Statuto vigente, hanno il dovere di svolgere i compiti di cui al punto 9.1, per garantire il coordinamento territoriale e l'indirizzo programmatico, a vantaggio dei Soci Ordinari della propria area di nomina.
  - 9.2.1 La convocazione del C.I.C.O. e la determinazione dell'Ordine del Giorno dell'incontro, viene effettuata dal Coordinatore di concerto con la Direzione Operativa della Società. L'avviso di convocazione viene inviato almeno 30 giorni prima della data dell'incontro, a cura della Segreteria Operativa. La data dell'incontro può essere individuata e comunicata, qualora sia possibile, con maggiore anticipo.
  - 9.2.2. Alle riunioni del Comitato partecipa, di regola, il Componente Effettivo. Il Componente supplente interviene ai lavori nel caso di assenza del Componente effettivo, ovvero quando sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante importanza dal punto di vista organizzativo e gestionale, che richiedono la più ampia partecipazione alla discussione ed alle delibere. In quest'ultimo caso



la necessità viene specificata nella comunicazione di convocazione. L'assenza non giustificata ai lavori può costituire motivo per la richiesta di sostituzione dei Componenti nominati, anche con procedimento d'ufficio da parte della Direzione Operativa, sentito il Coordinatore del Comitato. In ogni caso, i Componenti del Comitato assenti agli incontri, ed i Soci Ordinari, hanno quale riferimento per le questioni trattate e deliberate nel corso delle riunioni, il Coordinatore del Comitato. La Direzione Operativa, sentito il Coordinatore, ha la possibilità di invitare alle riunioni del C.I.C.O. soggetti non componenti il Comitato, in relazione alla loro competenza e per la migliore trattazione delle tematiche inserite nell'ordine del giorno degli incontri. Partecipano alle riunioni del Comitato anche i Soci Sostenitori di cui al punto 1.10.

- 9.2.3 Le riunioni del C.I.C.O., nel corso del mandato dei suoi Componenti, sono almeno tre (3):
- di insediamento, da convocare tempestivamente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16 terzo comma dello Statuto;
  - di verifica, generalmente di medio mandato;
  - di fine mandato pre-Assemblea Generale,

che si svolgono, preferenzialmente, presso la Sede della Società. In linea di principio, non sono previste limitazioni al numero degli incontri, e possono essere proposte ulteriori sedi, previa verifica di fattibilità economica, logistica e di adeguata adesione, svolta a cura della Direzione Operativa di concerto con il Coordinatore del Comitato.

- 9.3 I Soci Ordinari appartenenti ad una regione italiana o ad uno stato estero hanno l'obbligo di nominare un Componente Effettivo ed uno Supplente, entro i termini di calendario individuati nell'articolo 16 - terzo paragrafo dello Statuto vigente.

9.3.1 Alle assemblee territoriali (regioni in Italia, lo Stato Estero per i Soci Ordinari locati in altri paesi), convocate per lo scopo specifico (elezione dei Componenti Effettivo e Supplente del C.I.C.O.), a cura dei Componenti uscenti, partecipano, di norma, i Soci Ordinari in regola con gli obblighi statuari e regolamentari vigenti. La Direzione operativa, ovvero su delega il Coordinatore del Comitato, comunicherà ai Componenti il Comitato uscenti, in tempi coerenti con gli obblighi statuari, l'elenco dei Soci Ordinari in regola e di quelli la cui posizione è oggetto di valutazione, territorialmente suddiviso, affinché essi possano convocare le assemblee territoriali come statutariamente previsto. Alle Assemblee territoriali, i Soci Ordinari sono, di regola, rappresentati dal Presidente, o da un suo Delegato appartenente al medesimo Socio (delega formale scritta). L'Assemblea territoriale sarà costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci Ordinari aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari aventi diritto al voto presenti.

9.3.2 Ad ogni Socio Ordinario è attribuito un voto. È ammessa la delega del voto ad altro Socio Ordinario avente diritto di partecipazione all'assemblea territoriale, fino ad un massimo di un (1) voto delegato per partecipante.

9.3.3 Come prescritto nell'articolo 16 – quarto paragrafo dello Statuto, copia della convocazione delle assemblee territoriali e del relativo verbale di nomina del componente effettivo e di quello supplente di ciascuna regione o di ciascun Paese estero devono essere trasmessi, anche con modalità telematica, alla Società, che provvederà alla convocazione d'insediamento del CICO ed alla comunicazione ufficiale della sua composizione a tutti i Soci.

9.3.4 I candidati al ruolo di Componente del C.I.C.O.:

- devono essere Tesserati di un Socio Ordinario con almeno due (2) anni di appartenenza alla Società, ed in regola con il rispetto degli obblighi statuari e regolamentari vigenti;
- ove possibile, devono essere espressione di almeno due (2) Soci Ordinari con le stesse caratteristiche di cui al punto precedente.

9.3.4.1 Nelle regioni o Paesi esteri ove è presente un solo Socio Ordinario in regola con gli obblighi 11/17



statutari e regolamentari, assumerà il ruolo di Componente Effettivo d'ufficio, il Presidente del Socio medesimo. Quest'ultimo potrà eventualmente individuare un supplente tra i propri tesserati.

9.3.4.2 Nel caso in cui regioni o Paesi esteri non procedano entro i termini stabiliti dallo Statuto, alla nomina dei propri rappresentanti nel Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo, la Società procederà d'ufficio, assegnando il ruolo ai Presidenti dei due Soci Ordinari di più vecchia costituzione. Il Componente Effettivo sarà individuato sempre con lo stesso criterio.

- 9.4 Il Coordinatore del C.I.C.O., oltre a quanto indicato nell'articolo 16 - terz'ultimo comma dello Statuto, svolge principalmente il ruolo di supporto verso i Componenti del Comitato nell'attuazione dei compiti indicati nel punto 9.1 e coordina l'attività informativa diretta ai Componenti assenti alle riunioni.
- 9.5 I Componenti del C.I.C.O. nominati a livello territoriale non hanno poteri di rappresentanza della Società ovvero del Socio Fondatore.
- 9.5.1 La carica di Componente del C.I.C.O. è gratuita (articolo 16 - ultimo paragrafo dello Statuto); i Soci Ordinari potranno tuttavia deliberare, al fine di agevolare l'esercizio delle prerogative di ciascun Componente, di contribuire alle spese sostenute dal Componente del C.I.C.O. di riferimento per territorio. Tali contributi saranno in ogni caso totalmente svincolati dalla gestione economica della Società e dagli obblighi statutari dei Soci Ordinari.
- 9.5.2 Il Coordinatore del C.I.C.O. ed i Componenti eletti, sottoscrivono, nel corso della riunione d'insediamento, una dichiarazione nella quale s'impegnano a svolgere il ruolo nel rispetto delle regole con impegno, imparzialità e in assenza d'interessi, diretti o indiretti, connessi alla gestione del ruolo e delle attività della Società e dei Soci Ordinari, pena la decadenza dall'incarico.
- 9.6 Di ogni riunione del C.I.C.O. viene redatto un verbale, a cura di un Segretario nominato nel corso della riunione, ovvero dal Coordinatore, entro il 10° giorno successivo alla data dell'incontro. Il documento è inviato entro i 10 giorni dalla data della riunione ai Componenti il Comitato partecipanti, per la segnalazione di eventuali precisazioni e/o integrazioni. Il testo, eventualmente aggiornato ed integrato, è poi inviato a mezzo email a tutti i Soci Ordinari. Copia dei verbali è conservata presso la Direzione Operativa della Società.
- 9.7 La Direzione Operativa della Società, di concerto con il Coordinatore del Comitato, può organizzare seminari di formazione/informazione sulle tematiche d'interesse nella gestione, programmazione, coordinamento operativo e promozione delle attività del marchio e dell'immagine, nonché sugli aspetti legali, dedicati ai Componenti il Comitato, al fine di migliorare il coordinamento nella gestione delle relazioni con i Soci Ordinari. Qualora ricorrano le condizioni, la partecipazione a tali seminari è allargata a rappresentanti dei Soci Ordinari.

## 10 CORPORATE IDENTITY

- 10.1 Il Socio Fondatore, al fine di creare un'immagine coordinata dei vari Sodalizi associati alla S.c.a r.l. ha ideato un manuale di Corporate Identity. Tale documento sarà il punto di riferimento per la produzione di qualunque materiale di comunicazione e non saranno accettati stampati diversi da quelli indicati. Nel manuale saranno indicati anche i fornitori ufficiali dei materiali pubblicati.

## 11 CODICE DEONTOLOGICO

- 11.1 La Società ha adottato il Codice di condotta di F.C.A. (Fiat Chrysler Automobile N.V.), la cui osservanza costituisce obbligo per i tutti i Soci.



## 12 SISTEMA SANZIONATORIO

12.1 I Soci Ordinari, nel caso di accertata adozione di condotte non conformi alle norme statutarie, al presente regolamento, ovvero lesive dell'immagine della Società o in ogni caso in contrasto con gli scopi della Società, ivi compresi quelli previsti nell'accordo di sub licenza del marchio, sono assoggettati all'applicazione di azioni sanzionatorie, da parte della Società stessa.

Le azioni sanzionatorie, che verranno comunicate con provvedimento scritto emanato dall'Organo Amministrativo o da suo Delegato, sono le seguenti:

- ammonimento scritto;
- diffida scritta;
- sospensione temporanea dei servizi al Socio Ordinario per un periodo minimo di tre mesi e comunque fino all'eventuale ripristino delle condizioni di rispetto delle norme statutarie e regolamentari ;
- sospensione dell'autorizzazione all'uso del Marchio in sub-licenza;
- radiazione del Socio Ordinario ovvero di singoli tesserati.

12.2 La Società valuterà l'applicazione del sistema sanzionatorio anche nei casi in cui i fatti o gli eventi non siano riconducibili ad una diretta organizzazione del Socio Ordinario, ma viene rilevata la partecipazione o la collaborazione esterna dello stesso, o di suoi tesserati, oppure nel caso di utilizzo, da parte degli stessi soggetti, della denominazione e/o del marchio concesso in modo improprio, millantando capacità di rappresentanza della Società, generando comportamenti irrispettosi del clima e del lavoro della Società.

12.3 Il provvedimento scritto viene inoltrato, principalmente, tramite invio email sull'indirizzo ufficiale del Socio Ordinario assegnato dalla Società. Le sanzioni sono irrogate previa valutazione della gravità dei comportamenti da sanzionare, avuto riguardo alle circostanze ed all'eventuale reiterazione di comportamenti in violazione delle norme suddette.

12.4 Nei casi di particolare gravità, la Società procede - anche direttamente, senza irrogazione di altre sanzioni - all'esclusione del Socio Ordinario ai sensi dell'articolo n° 7 "Cause di esclusione dalla Società dello Statuto".

12.5 Ai fini dell'accertamento delle situazioni e delle condizioni che possono comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio, contribuiscono in modo rilevante, a livello territoriale, i Componenti del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo ai quali i Soci Ordinari che ritengono necessario l'intervento, devono riferirsi, in prima istanza, per segnalare e documentare fatti e circostanze, ritenuti non conformi e/o lesivi. I Componenti, verificata l'impossibilità di dirimere la situazione, informano e documentano la Società sulle questioni sorte tramite il Direttore Operativo.

12.6 L'Organo Amministrativo o suo Delegato, ai fini di un più approfondito esame delle questioni segnalate e determinare la sanzione, può chiedere l'intervento del Comitato di Indirizzo e Coordinamento Operativo nella sua collegialità, tramite il Coordinatore.

12.7 Si richiama, comunque, l'attenzione a quanto disposto negli articoli n° 7 e 25 dello Statuto vigente, "Cause di esclusione dalla Società" e "Collegio Arbitrale", ai quali si rinvia espressamente.



## Allegato A Servizi ai Soci Ordinari

I Servizi che la Società eroga ai propri Soci sono servizi esclusivi e non possono essere ceduti a terzi.

### IL SERVIZIO SIMULATORI FERRARI VIRTUAL ACADEMY.

La Società può richiedere a Ferrari la disponibilità di due (2) simulatori della Ferrari Virtual Academy che possono essere utilizzati dai Soci in attività promozionali e sociali senza scopo di lucro.

#### Prenotazione del servizio

Il Socio, attraverso la modalità comunicata dalla Direzione Operativa della Società, con apposita circolare interna, ha facoltà di richiedere il/i simulatore/i per utilizzarli in un evento al quale il club partecipa in veste di organizzatore o di ente ospitato. L'accesso al servizio sarà possibile ai Soci in regola con gli obblighi statutari e regolamentari vigenti.

Per l'assegnazione dei Simulatori, la Società terrà conto della priorità Ferrari, proprietaria del bene, e della qualità dell'evento, della quantità e del numero di tesserati coinvolti nell'attività svolta dal club, a suo insindacabile giudizio.

Una volta accettata la prenotazione questa verrà comunicata a mezzo email, utilizzando l'indirizzo ufficiale rilasciato dalla Società al Socio.

#### Procedura

Il Socio, con l'accettazione del Servizio, s'impegna a corrispondere a Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l., entro i termini comunicati, un contributo/die che viene stabilito dalla Società, e può variare da un minimo di 100 Euro al valore di 500 Euro, per ciascun simulatore (ex. Art. 12 Statuto). Il contributo deve essere erogato contestualmente all'accettazione della conferma sulla piattaforma telematica.

Il Socio, con l'accettazione del servizio, s'impegna a rendersi responsabile degli strumenti messi a disposizione dalla Società, a manlevare la Società da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dei simulatori e ad assicurare i beni attraverso una specifica assicurazione.

#### Erogazione del servizio

La Società si avvale di un fornitore esterno per l'erogazione del Servizio.

Eventuali costi organizzativi e logistici necessari per l'esecuzione del Servizio, non sono ricompresi nel contributo, e sono oggetto di un rapporto contrattuale ed economico, diretto tra il fornitore del servizio ed il Socio. Informazioni relative alle tariffe ed al fornitore del servizio incaricato, sono trasmesse dalla Direzione Operativa ai Soci con cadenza semestrale.

### IL SERVIZIO SHOW CAR

La Società mette a disposizione dei propri soci una Show Car F2002, con livrea e sponsor aggiornati all'anno corrente (esigenze contrattuali), predisposta per il cambio gomme (Pit Stop).

#### Prenotazione del servizio

Il Socio, attraverso la modalità comunicata dalla Direzione Operativa della Società, con apposita circolare interna, ha facoltà di richiedere il servizio Show Car per utilizzarlo in un evento al quale il club partecipa in veste di organizzatore o di ospitato. L'accesso al servizio sarà possibile ai Soci in regola con gli obblighi statutari e regolamentari vigenti.

Il servizio può essere richiesto in tre modalità: esposizione della sola vettura (in tal caso dovrà essere garantita dal richiedente un'adeguata protezione), esposizione della vettura con allestimento box, utilizzazione della vettura in modalità cambio gomme (Pit Stop).

Per l'assegnazione della Show Car e l'approvazione della tipologia di servizio (es.: Pit Stop etc.), la Società terrà conto della qualità dell'evento, della quantità e del numero di tesserati coinvolti nell'attività svolta dal club, a suo insindacabile giudizio.

Una volta accettata la prenotazione questa verrà comunicata a mezzo email, utilizzando l'indirizzo ufficiale rilasciato dalla Società al Socio.





### Procedura

Il Socio, con l'accettazione del Servizio, s'impegna a corrispondere a Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l., entro i termini comunicati, un contributo/die che viene stabilito dalla Società, e può variare da un minimo di 500 Euro al valore di 1000 Euro (ex. Art. 12 Statuto). Il contributo deve essere erogato contestualmente all'accettazione della conferma sulla piattaforma telematica.

Il Socio, con l'accettazione del servizio, s'impegna a rendersi responsabile degli strumenti messi a disposizione dalla Società, a manlevare la Società da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dei simulatori o della Show Car e ad assicurare i beni attraverso una specifica assicurazione.

### Erogazione del servizio

La Società si avvale di un fornitore esterno per l'erogazione del Servizio.

Eventuali costi organizzativi e logistici necessari per l'esecuzione del Servizio, non sono ricompresi nel contributo, e sono oggetto di un rapporto contrattuale ed economico, diretto tra il fornitore del servizio ed il Socio. Informazioni relative alle tariffe ed al fornitore del servizio incaricato, sono trasmesse dalla Direzione Operativa ai Soci con cadenza semestrale.

## IL SERVIZIO VISITE FABBRICA - FACTORY TOUR

La Società, attraverso Ferrari S.p.A., mette a disposizione per i propri soci un numero minimo di 5 giornate annue per permettere la visita della Fabbrica (Factory Tour).

### Prenotazione del servizio

Il Socio, attraverso la modalità comunicata dalla Direzione Operativa della Società, con apposita circolare interna, ha facoltà di richiedere il servizio Visita Fabbrica - Factory Tour. L'accesso al servizio sarà possibile ai Soci in regola con gli obblighi statutari e regolamentari vigenti.

Hanno priorità nella prenotazione, da effettuarsi nei tempi e nei metodi comunicati con l'apposita circolare, i Soci che NON hanno usufruito del servizio nell'esercizio precedente. Una volta accettata la prenotazione questa verrà comunicata a mezzo email, utilizzando l'indirizzo ufficiale rilasciato dalla Società al Socio.

### Procedura

Il Socio/Club, con l'accettazione del Servizio, s'impegna a corrispondere a Scuderia Ferrari Club S.c. a r.l., entro i termini comunicati, un contributo per visita pari a 100 Euro (ex. Art. 12 Statuto).

I Soci che, pur avendo prenotato il servizio, si rendano assenti ingiustificati, perderanno il diritto ad usufruire del servizio per anni 2 (due), senza possibilità di restituzione del contributo versato.

### Erogazione del servizio

Il Servizio viene erogato dagli enti Maranello Experience e Sicurezza industriale di Ferrari S.p.A.. Non sono ammessi all'interno della fabbrica minori di anni 16. Il percorso della Visita in Fabbrica, eventualmente comunicato tramite la circolare interna, può variare a causa di esigenze interne della Ferrari S.p.A.. In tal senso, il dettaglio del servizio, potrà essere di volta in volta specificato e trasmesso dalla Direzione Operativa ai Soci prenotati.

## SCUDERIA FERRARI CLUB LOCATOR

La Società, attraverso Ferrari S.p.A., mette a disposizione per i propri soci la consolle virtuale SFC Locator al seguente indirizzo: [www.ferrari.com/english/formula1/fan/Pages/sfc-locator.aspx](http://www.ferrari.com/english/formula1/fan/Pages/sfc-locator.aspx). SFC Locator consente ai visitatori del sito Ferrari di individuare, in modo automatico, i Club più vicini all'area di provenienza della richiesta. L'aggiornamento di tale servizio sarà semestrale.

## IL CHRISTMAS PACK

In occasione delle Festività Natalizie, qualora nel corso della stagione il Socio Fondatore dovesse mettere a disposizione della Società, alcuni omaggi Ferrari, SFC S.c. a r.l. invierà ai Soci in regola con gli obblighi statutari e regolamentari, il cosiddetto "Christmas Pack".

Il contenuto del Christmas Pack potrà ricomprendere Calendario, Magazine/Annuario, Racing Activity, Brochure, Modellini, Poster e quant'altro, anche di anni differenti da quello di esercizio. Il Socio ricevente dovrà utilizzare il materiale per attività promozionali verso i propri tesserati.



Gli omaggi che la Società metterà a disposizione NON potranno per alcun motivo essere oggetto di vendita. Potranno essere, infatti, utilizzati per incentivi verso singoli tesserati che si sono contraddistinti per l'attività svolta a favore del Club, es.: partecipazione al maggior numero di eventi, aver apportato al Club il maggior numero di nuovi iscritti, eventuali lotterie, etc.

## HELP DESK

La società ha attivato un accordo commerciale con il fornitore **Wamboo Multimedia Factory S.r.l.**, per l'erogazione di un servizio di Help Desk riguardante, principalmente, i seguenti servizi:

- **Tesseramento** (controllo regolare caricamento dei dati, ed emissione tessera) ;
- **Gestione caselle di posta elettronica ufficiale dei Soci:** “nomedelclub”@sfscarl.com;
- **Utilizzo piattaforma [www.sfc.ferrari.com](http://www.sfc.ferrari.com);**
- **Pagamenti Paypal** (carte di credito non accettate, problemi d'iscrizione, problemi sistema “antiriciclaggio”/ “antifrode”, istruzione su concetti basilari di pagamento con carta di credito, verifica corretto funzionamento carte di credito);
- **Modifiche/smarrimento password di accesso alla piattaforma;**
- **Spedizioni postali;**
- **Manutenzione ordinaria.**

Il servizio sarà attivo tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Sarà possibile contattare il servizio di Help Desk attraverso i riferimenti a seguire:

**Wamboo Multimedia Factory S.r.l.**

Telefono: +39. 348.0622242 - Cellulare: +39.348.0622242

E-mail: [assistenza@sfscarl.com](mailto:assistenza@sfscarl.com)

Web.: [www.wamboo.it](http://www.wamboo.it)



## Allegato B Servizi ai Tesserati

I Servizi che la Società eroga ai tesserati iscritti ai singoli Soci sono:

- Emissione della tessera nominativa, con validità annuale (1), personalizzata, con l'indicazione del Club Ufficiale di appartenenza. La tessera viene fornita con il Welcome Kit che, insieme al lanyard ufficiale SFC, ricomprende anche esclusivi gadget Ferrari (es.: sciarpa, bandiera, portachiavi, foto cartoline dei Piloti Ufficiali, kit di adesivi, litografie, etc.) . Il contenuto del Welcome Kit può variare in ragione d'anno, ed in relazione alla effettiva disponibilità dei gadget. La distribuzione/consegna del Welcome Kit avviene unicamente per il tramite del proprio Club. La tessera servizi ha validità annuale a partire dal mese di aprile e fino al mese di marzo dell'anno successivo.
- Sconto del 20% presso i Ferrari Store gestiti direttamente dall'Azienda (Es.: Maranello) – (1)
- Tariffe agevolate per l'accesso ai Musei Ferrari di Modena e Maranello (1)
- Sconto del 20% sugli acquisti effettuati su [www.ferraristore.com](http://www.ferraristore.com) (2)
- Ingresso gratuito Ferrari Challenge (1);
- Sconto per la sottoscrizione dell'abbonamento al The Official Ferrari Magazine (3)
- Messaggio del Presidente dopo i GP, Comunicati Stampa dei GP, tramite la Segreteria del proprio Club;
- Accesso gratuito all'area riservata del sito [www.ferrarif1.com](http://www.ferrarif1.com) (3)

### Note

- (1) previa esibizione della tessera per servizi in corso di validità - l'entità delle tariffe agevolate è assoggettata a convenzione stipulata dalla Società e comunicata ai Club;
- (2) previa registrazione dei dati del tesserato sul sito [www.ferraristore.it](http://www.ferraristore.it) - registrazione effettuata, generalmente, per il tramite della Segreteria del proprio Club di appartenenza;
- (3) previa segnalazione e controllo, del numero della tessera in corso di validità in sede di richiesta dell'abbonamento;

Riduzione del costo di acquisto dei ticket per:

- Gran Premio d'Italia e Spagna di Formula 1 e Moto GP
- Finali Mondiali Ferrari
- Parco tematico Ferrari World di Abu Dhabi
- Museo Nicolis di Verona
- Museo dell'Automobile di Torino

L'entità delle riduzioni del costo sopra elencate, è assoggettata a convenzione stipulata dalla Società e comunicata ai Club.